

Compilando il modello Unico Persone Fisiche, gli artigiani i commercianti e gli autonomi iscritti alla gestione separata, devono indicare nel quadro RR l'ammontare dei redditi conseguiti nell'anno di riferimento del periodo d'imposta oggetto di accertamento.

L'Agenzia delle Entrate, controllando il contenuto dei dati presenti nelle dichiarazioni in fase di liquidazione delle dichiarazioni stesse è tenuta a controllare a sia formalmente che sostanzialmente i dati esposti nel quadro previdenziale e verificare che i contributi dichiarati corrispondano effettivamente a quelli da versare. Tutto ciò avviene nel rispetto del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 1 del D. Lgs 462/97.

Dal 1998 quindi, in caso di erroneo, tardivo od omesso versamento dei contributi Inps, l'Agenzia delle Entrate, ha diritto a richiedere il pagamento dei contributi omessi tramite l'invio della Avviso Bonario al contribuente e la trasmissione della lista alla sede Inps di riferimento. In caso di omesso versamento da parte del contribuente dell'Avviso Bonario inviato dall'Agenzia delle Entrate, l'Inps dovrà procedere direttamente all'iscrizione al ruolo delle somme evase ai sensi del D.Lgs 46/99.

Naturalmente questa procedura si applica solo sulla parte eccedente il versamento dei contributi eccedenti il minimale per i quali invece l'INPS deve prima trasmettere i suoi avvisi bonari e solo successivamente, in caso di inadempienza potrà iscrivere a Ruolo l'importo non versato.